

TechUpdate! Accounting and Regulatory news

Bollettino n°4 | Anno 2014



Trimestrale di aggiornamento su materie contabili e di normativa, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), normativa in tema di “Accounting e regulatory”, comunicazioni Consob, Banca d’Italia e IVASS.

È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

In questo numero:

- [LEGGI E DECRETI](#)
 - [OIC](#)
 - [IAS/IFRS](#)
 - [CONSOB](#)
 - [BANCA D’ITALIA](#)
[IVASS](#)
-

LEGGI E DECRETI

Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – Misure di semplificazione a favore delle imprese

La Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” contiene alcune semplificazioni a favore delle imprese.

In particolare al Capo III – “Disposizioni urgenti per le imprese” l'art. 20 “Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili” apporta alcune importanti modifiche:

- è stata soppressa la parte dell'articolo 4 comma 6 del D.Lgs. 38/2005 che subordinava l'adozione degli IAS/IFRS per le imprese non facenti parte di un gruppo all'emanazione di un “decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia”; conseguentemente dal 25 giugno 2014 gli IAS/IFRS possono essere adottati da tutte le imprese, ad esclusione delle sole imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile;
- l'ammontare minimo del capitale per la società per azioni passa da euro 120.000 a euro 50.000;
- è stato abrogato il secondo comma dell'art. 2477 del codice civile (“Sindaco e revisore legale dei conti”); conseguentemente viene meno l'obbligatorietà del collegio sindacale e della revisione legale dei conti per quelle Società a responsabilità limitata in cui l'unico elemento che li rendeva obbligatori era il capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Società per azioni. Rimane ferma l'obbligatorietà del collegio sindacale e della revisione legale dei conti per le Società a responsabilità limitata che superano i limiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile, oppure quando la società redige il bilancio consolidato oppure controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile (“Diritto di recesso – Criteri di determinazione del valore delle azioni”), la parola "esclusivamente" è stata soppressa ed è stata aggiunta la frase: "*Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.*" Nella sostanza la modifica introdotta elimina l'obbligo per le imprese quotate di fare esclusivamente riferimento alle quotazioni di borsa per la determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso, estendendo anche alle quotate la possibilità di fare riferimento alla “consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali” (comma 2) nonché ad “altri criteri diversi” (comma 4) per la determinazione del valore di liquidazione.

E' stato, inoltre, aggiunto all'art. 22 “Misure a favore del credito alle imprese” il comma 5-bis che prevede per le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari, la possibilità di modificare, entro il 31 dicembre 2014 e nell'esclusivo interesse dei partecipanti, il regolamento del fondo allo scopo di prorogare in via straordinaria il termine di durata dello stesso per un periodo massimo di due anni. La proroga consentirebbe alla società di gestione di completare lo smobilizzo degli investimenti. Le modifiche al regolamento possono essere apportate, previa approvazione da parte

dell'assemblea dei partecipanti o, qualora il regolamento non preveda l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, da parte dei partecipanti convocati in un'assemblea speciale all'uopo convocata. Successivamente all'approvazione, la società di gestione del risparmio delibera la modifica del relativo regolamento di gestione; il regolamento modificato deve stabilire, tra l'altro, che i) l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria sia finalizzata esclusivamente al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti; ii) in tale attività siano ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, finalizzati a incrementarne il presumibile valore di realizzo; iii) durante il periodo di proroga straordinaria, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; iv) non sia consentito addebitare al fondo provvigioni di incentivo; e v) la totalità dei proventi netti realizzati debba essere distribuita ai partecipanti con cadenza almeno semestrale.

[Torna su](#)

OIC

Discussion Paper “Should Goodwill Still Not Be Amortised? – Accounting and Disclosure for Goodwill”

Nel luglio 2014, l'OIC, unitamente allo standard setter giapponese (ASBJ) e all'EFRAG ha pubblicato il *Discussion Paper “Should Goodwill Still Not Be Amortised? – Accounting and Disclosure for Goodwill”*, al fine di contribuire al dibattito sull'avviamento, in particolare in merito a come debba essere contabilizzato e sulla relativa informativa da fornire. Come noto, secondo i principi contabili internazionali l'avviamento (*goodwill*) che scaturisce da una *business combination* non è assoggettato a processo di ammortamento ma, almeno annualmente, a test di *impairment*. In considerazione dell'avvio della fase di *post-implementation review* dell'IFRS 3 *Business Combinations* da parte dello IASB (si veda TechUpdate n.2/2014), è stato costituito un Gruppo di Ricerca, composto dallo staff dell'OIC, dell'ASBJ e dell'EFRAG, con l'obiettivo di approfondire gli aspetti relativi alla contabilizzazione e *disclosure* del *goodwill* secondo l'IFRS 3 e lo IAS 36 *Impairment of Assets*. Ad esito del lavoro sin qui svolto è quindi stato pubblicato il *Discussion Paper* in oggetto con invito a far pervenire commenti, che saranno condivisi con lo IASB e con altri organismi, entro il 30 novembre 2014.

Nel *Discussion Paper* il Gruppo di Ricerca esplora possibili approcci per far fronte alle carenze del modello proposto dagli IAS/IFRS, come individuate dai *constituents*, attraverso uno o più dei seguenti elementi: (a) la modifica del trattamento contabile del *goodwill*, ivi inclusa la reintroduzione dell'ammortamento con abbandono del c.d. “*impairment-only approach*”; (b) il miglioramento dei *requirement* previsti per l'*impairment test*; e (c) il miglioramento della *disclosure* richiesta dallo IAS 36. Al termine dell'analisi condotta, il Gruppo di Ricerca evidenzia l'opportunità della reintroduzione dell'ammortamento del *goodwill* in quanto lo stesso ragionevolmente riflette l'utilizzo nel tempo delle risorse economiche acquisite con la *business combination* (il *goodwill* appunto) ed, inoltre, può essere applicato con un adeguato livello di affidabilità e verificabilità (il periodo di ammortamento, se non può essere determinato perfettamente, può essere ragionevolmente stimato). Peraltro, la reintroduzione dell'ammortamento del *goodwill* non fa venir meno la necessità di un adeguato modello di *impairment*, di una sua rigorosa applicazione e di appropriati *requirement* in tema di *disclosure*. Con riferimento a tale ultimo aspetto il Gruppo di Ricerca, inoltre, evidenzia aree di miglioramento.

Pubblicati i principi contabili nazionali

Il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato dall'OIC nel maggio 2010 con l'obiettivo di tener conto degli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo trascorso dalla loro ultima revisione e conseguenti, da un lato, all'evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e, dall'altro, all'evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale, si è concluso con l'approvazione dei principi in via definitiva da parte degli organi dell'OIC in data 15 aprile 2014 e successivo ottenimento dei pareri formulati dalle *Authorities*.

Dopo una prima pubblicazione, in data 26 giugno 2014 dei principi OIC 15 "Crediti", OIC 20 "Titoli di debito" e OIC 21 "Partecipazioni e azioni proprie" (per i quali era prevista, fra l'altro, l'*early adoption* al 31 dicembre 2013), in data 5 agosto 2014 l'OIC ha provveduto alla pubblicazione dei seguenti principi contabili, destinati alle imprese che redigono il proprio bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile:

OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali"

OIC 10 "Rendiconto finanziario"

OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"

OIC 13 "Rimanenze"

OIC 14 "Disponibilità liquide"

OIC 16 "Immobilizzazioni materiali"

OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"

OIC 18 "Ratei e risconti"

OIC 19 "Debiti"

OIC 22 "Conti d'ordine"

OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione"

OIC 25 "imposte sul reddito"

OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera"

OIC 28 "Patrimonio netto"

OIC 29 "Cambiamento di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"

OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto"

Tali principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

Rispetto ai principi contabili previgenti, due principi – l'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" e l'OIC 10 "Rendiconto finanziario" – costituiscono una novità, mentre il previgente OIC 19 "I fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti" è stato declinato in due distinti principi: l'OIC 19 "Debiti" e l'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". Il previgente OIC 17 "Il bilancio consolidato" è stato rivisitato al fine di includervi anche la trattazione del metodo del patrimonio netto, attesa la rilevanza di tematiche comuni al bilancio consolidato.

Non è stato oggetto di pubblicazione l'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali" non avendo tale principio ricevuto il definitivo parere da parte delle *Authorities* (in particolare con riferimento al tema della rilevazione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito. Le disposizioni attinenti la svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali contenute in tale principio, nella sua versione rivista del 30 maggio 2005, sono state

sostituite dalle indicazioni contenute nel nuovo OIC 9 di cui sopra).

Si segnala, infine, che il progetto di rivisitazione dei principi contabili nazionali condotto dall'OIC prevede ulteriori modifiche e revisioni dei principi contabili sin qui non modificati, oltreché, ove necessario e come già in passato, la predisposizione di talune Guide Applicative.

Discussion Paper “Separate Financial Statements”

Nell'agosto 2014, l'OIC, unitamente allo standard setter spagnolo (ICAC), lo standard setter olandese (RJ) e all'EFRAG ha pubblicato il *Discussion Paper “Separate Financial Statements”* con termine della consultazione il 31 dicembre 2014.

L'opzione presente nel Regolamento europeo n. 1606/2002 per cui gli Stati membri potevano scegliere di consentire o obbligare le società alla redazione dei loro conti annuali (non consolidati) conformemente ai principi contabili internazionali, ha determinato, negli Stati che hanno scelto di esercitare tale opzione, una serie di problemi operativi con riferimento al bilancio separato poiché, come noto, gli IAS/IFRS sono essenzialmente focalizzati sul bilancio consolidato non trattando, o quantomeno non trattando espressamente e chiaramente, alcune tematiche contabili nel bilancio separato.

Il *Discussion Paper* in oggetto si pone l'obiettivo di affrontare tali aspetti, considerando come i bilanci separati sono utilizzati in Europa ai fini del processo decisionale economico, poiché forniscono informazioni utili, ad esempio sulla capacità dell'entità di generare flussi di cassa per rimborsare l'eventuale debito e distribuire dividendi ai suoi azionisti. Essi forniscono anche informazioni sui rapporti infragruppo e sulle interdipendenze economiche e, inoltre, servono a valutare (o consentire) la conformità con le disposizioni legislative in numerose giurisdizioni (per esempio con le disposizioni fiscali). Il documento pubblicato, pertanto, analizza le questioni contabili tecniche che emergono dalla redazione dei bilanci separati secondo i principi contabili internazionali (tra esse, la contabilizzazione di “transaction costs”, “contingent consideration”, “common control transactions” incluse le “business combinations”), proponendo soluzioni ai problemi identificati, pur riconoscendo che non vi sono approcci ideali in assoluto dipendendo l'effettiva contabilizzazione, in ogni occasione, dalle circostanze specifiche, e dovendo la stessa essere appropriata e allineata agli IFRS e al *Conceptual Framework for Financial Reporting*. Infine il *Discussion Paper* propone suggerimenti su come considerare il bilancio separato in futuro, chiarendo quali debbano esserne gli obiettivi e finalità.

[Torna su](#)

IAS/IFRS

Nuovi Principi contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB

IFRS 9 Financial Instruments

Il 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione finale dell'IFRS 9 “Strumenti finanziari”. Il documento accoglie i risultati delle fasi relative a classificazione e valutazione, *derecognition*, *impairment*, e *hedge accounting*, del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. Il nuovo principio, che sostituisce le precedenti versioni

dell'IFRS 9, deve essere applicato dai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Com'è noto, lo IASB ha iniziato nel 2008 il progetto volto alla sostituzione dell'IFRS 9 ed ha proceduto per fasi. Nel 2009 lo IASB ha pubblicato la prima versione dell'IFRS 9 che trattava la valutazione e la classificazione delle attività finanziarie, successivamente, nel 2010, sono state pubblicate le regole relative alle passività finanziarie e alla *derecognition* (quest'ultima tematica è stata completamente trasposta dallo IAS 39). Nel 2013 l'IFRS 9 è stato modificato per includere il modello generale di hedge accounting. A seguito della pubblicazione attuale, l'IFRS 9 è da considerarsi completato. Resta da regolamentare l'aspetto del *macro hedging*; si tratta, comunque, di un argomento che esula dall'ambito di applicazione dell'IFRS 9, su cui lo IASB ha intrapreso un progetto autonomo.

Di seguito si illustrano i principali aspetti del nuovo principio contabile internazionale.

Classificazione e valutazione

Dalla classificazione delle attività finanziarie dipendono i criteri contabili e di valutazione applicabili. Lo IAS 39 prevedeva diverse categorie nelle quali classificare le attività finanziarie; a tali categorie erano associati diversi modelli di valutazione e di impairment. Molte delle problematiche di applicazione dello IAS 39 erano connesse ad aspetti relativi alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie. Lo IASB ha pertanto deciso che il modo più efficace per affrontare tali aspetti e per migliorare la possibilità dei lettori di bilancio di comprendere le informazioni relative agli importi, alla tempistica e all'incertezza dei futuri flussi di cassa sia la sostituzione delle esistenti regole di classificazione e valutazione delle attività finanziarie.

L'IFRS 9 prevede un unico criterio di classificazione per ogni tipo di attività finanziaria, incluse quelle che contengono derivati incorporati. Le attività finanziarie sono pertanto classificate nella loro interezza e non sono soggette a complesse regole di biforcazione.

I criteri per determinare la classificazione delle attività finanziarie sono i seguenti:

- a) Il modello di business della società per gestire le attività finanziarie.
- b) Le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie.

Modello di business della società per gestire le attività finanziarie

Per modello di business si intendono le modalità di gestione delle attività finanziarie con riferimento all'incasso dei flussi di cassa. A tal proposito l'impresa potrebbe detenere un'attività finanziaria al fine di incassarne i flussi di cassa, oppure in vista di una successiva vendita o, infine, per entrambi gli obiettivi.

Il modello di business può essere determinato sulla base dell'osservazione delle attività che svolge l'impresa per raggiungere i propri obiettivi. Tale determinazione richiede l'esercizio di giudizio professionale e, deve basarsi su tutte le informazioni oggettive disponibili, quali, ad esempio, i piani di business, le modalità di retribuzione dei managers, la rilevanza e la frequenza dell'attività di vendita.

Categoria "Costo ammortizzato"

Sono classificate nella categoria "Costo ammortizzato" le attività finanziarie detenute al fine incassarne i flussi di cassa contrattuali.

L'IFRS 9 ora pubblicato non ha modificato le disposizioni dell'attuale IFRS 9 relative alla classificazione nella categoria "Costo ammortizzato", ma ha fornito ulteriori indicazioni operative. I dati relativi all'attività di vendita non sono di per sé sufficienti a determinare la corretta classificazione delle attività finanziarie, essi forniscono tuttavia indicazioni utili a comprendere le modalità di realizzazione dei flussi di cassa. Nella determinazione della corretta classificazione di un'attività finanziaria l'impresa dovrebbe considerare sia le informazioni relative alle vendite precedenti sia le previsioni in merito alla futura attività di vendita.

La presenza di un'attività di vendita non è necessariamente incoerente con la definizione del modello di business previsto per la classificazione nella categoria "Costo ammortizzato". Per esempio, vendite infrequenti e di modesto importo possono essere realizzate nell'ambito di tale modello di business se vengono realizzate in caso di incrementi del rischio di credito. Tuttavia, se le vendite realizzate dall'impresa non sono infrequenti e di importo insignificante, è necessario valutare entro quali limiti tale attività di vendita è coerente con un modello di business consistente principalmente nell'incasso dei flussi di cassa contrattuali.

Categoria "Fair value through other comprehensive income (FVOCI)"

Sono classificate nella categoria "Fair value through other comprehensive income (FVOCI)" le attività finanziarie:

- i cui flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente dal pagamento del capitale e degli interessi;
- detenute al fine di incassarne i flussi di cassa contrattuali nonché i flussi derivanti dalla vendita delle attività. Tale modello di business comporta un'attività di vendita più rilevante rispetto a quella prevista per il modello di business associato alla categoria "Costo ammortizzato".

Diversi obiettivi possono essere coerenti con tale modello di business, ad esempio la gestione della liquidità, il mantenimento di un determinato tasso di rendimento, o il *matching* tra la *duration* delle attività finanziarie con quella delle passività. Gli interessi attivi, gli utili e perdite da differenze di cambio, le svalutazioni dovute all'*impairment* degli strumenti finanziari classificati nella categoria FVOCI, e le correlate riprese di valore sono contabilizzati in conto economico, le altre variazioni di *fair value* sono contabilizzate tra le altre componenti del conto economico complessivo (OCI).

Al momento della vendita o della riclassifica in altre categorie a causa del cambiamento del modello di business, gli utili o le perdite cumulati rilevati in OCI sono riclassificati in conto economico.

Categoria "Fair value through profit or loss"

La categoria "Fair value through profit or loss" ha natura residuale raccogliendo i titoli che non sono gestiti in base ai due modelli di business previsti per le categorie "Costo ammortizzato" e "Fair value through other comprehensive income".

Caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie

Come detto precedentemente, solo le attività finanziarie con flussi di cassa contrattuali costituiti dal pagamento del capitale e interessi sono classificabili nelle categorie "Costo ammortizzato" o "Fair value through other comprehensive income". In molti casi è evidente la natura dei flussi di cassa contrattuali, in altri casi è necessaria un'attenta analisi per determinare se i flussi di cassa contrattuali siano limitati al pagamento del capitale e degli interessi.

L'IFRS 9 fornisce un'estesa guida applicativa per la classificazione delle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa. In particolare, è stato chiarito che gli interessi includono non solo la remunerazione per il valore temporale del denaro e per il rischio di credito ma, anche, per altre componenti come la remunerazione per il rischio di liquidità.

Affinché le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali possano essere considerate limitate al pagamento del capitale e degli interessi è necessario che gli accordi contrattuali prevedano remunerazioni simili a quelle previste dai contratti di finanziamento.

Pertanto, se i flussi contrattuali prevedono una remunerazione di un *equity price risk*, non possono essere inclusi nella categoria dei flussi di cassa limitati al pagamento del capitale e degli interessi.

Passività finanziarie e merito creditizio proprio

Le disposizioni dello IAS 39 relative alle passività finanziarie sono state quasi interamente trasposte nell'IFRS 9. Pertanto, la maggior parte delle passività finanziarie continuerà ad essere valutata a costo ammortizzato. L'IFRS 9 consente, come lo IAS 39, di optare, in presenza di determinate condizioni, per la valutazione delle passività finanziarie in base al criterio del "*Fair value through profit or loss*". Ad esempio un'impresa può scegliere di valutare una passività finanziaria strutturata nella sua interezza in base al criterio del "*Fair value through profit or loss*", invece di contabilizzare e valutare separatamente le singole componenti dello strumento finanziario.

L'unico aspetto delle disposizioni dello IAS 39 relative alla valutazione delle passività finanziarie, che ha richiesto un attento riesame da parte dello IASB, è quello della volatilità di conto economico indotta da variazioni nel rischio di credito di passività finanziarie che l'impresa ha deciso di valutare a *fair value*. Infatti, il *fair value* del debito di un'impresa è influenzato da variazioni del merito creditizio dell'impresa stessa (c.d. "merito creditizio proprio"). Pertanto, tenuto conto del fatto che diminuzioni del merito creditizio dell'impresa causano diminuzioni del *fair value* delle sue passività finanziarie, in base allo IAS 39, un'impresa che abbia optato per la valutazione delle passività finanziarie al *fair value*, realizzerebbe risultati di conto economico migliori grazie alla riduzione del suo merito creditizio.

Molti investitori hanno ritenuto tali risultati controintuitivi e forieri di confusione. Il nuovo IFRS 9 ha affrontato il problema stabilendo che le variazioni di *fair value* delle passività finanziarie dovute a variazioni del merito creditizio dell'emittente siano contabilizzate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) piuttosto che in conto economico.

Impairment

La necessità della riforma delle modalità di rilevazione e valutazione delle perdite su crediti subite sui prestiti e su altri strumenti finanziari è venuta alla luce nel corso della recente crisi finanziaria. In particolare, è stato ritenuto che l'*impairment model* previsto dallo IAS 39, basato sul criterio dell'*incurred loss*, che rinvia la rilevazione delle perdite su crediti fino al momento del verificarsi del *trigger event*, costituisca un punto di debolezza degli attuali principi contabili.

Per rimediare ai limiti dell'*impairment model* dello IAS 39, l'IFRS 9 prevede un modello, caratterizzato da una visione prospettica, che richiede la rilevazione immediata delle perdite su crediti previste nel corso della vita dello strumento finanziario; non è necessario, pertanto, il verificarsi di un *trigger event* per la rilevazione delle perdite su crediti.

A differenza di quanto previsto dallo IAS 39, in base al quale la valutazione delle perdite su crediti considera solo

quelle derivanti da eventi passati e condizioni attuali, l'*impairment model* dell'IFRS 9 richiede che la stima delle perdite su crediti venga effettuata sulla base di informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici.

L'IFRS 9 prevede che lo stesso *impairment model* si applichi a tutti gli strumenti finanziari, ossia alle attività finanziarie valutate a costo ammortizzato, a quelle valutate a *fair value through other comprehensive income*, ai crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti commerciali.

L'IFRS 9 prevede una maggiore informativa sulle perdite su crediti e sul rischio di credito. In particolare, le imprese devono illustrare le modalità di calcolo delle perdite su crediti attese e quelle adottate per la valutazione delle variazioni nel rischio di credito.

Approccio generale

Con riferimento alle attività finanziarie che non siano *credit-impaired* (in stato di conclamata sofferenza) al momento dell'acquisto o dell'origine, lo stanziamento per perdite su crediti attese deve essere valutato in base a uno dei seguenti metodi:

commisurandolo all'importo della perdita su crediti attesa nei successivi 12 mesi (perdita attesa che risulti da eventi di *default* sull'attività finanziaria che siano ritenuti possibili entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio); o, commisurandolo all'importo della perdita su crediti attesa su tutta la vita dello strumento (perdita attesa che risulti da eventi di *default* sull'attività finanziaria che siano ritenuti possibili lungo l'intera vita dell'attività finanziaria).

Il primo metodo deve essere applicato quando, alla data di bilancio, il rischio di credito sia basso o non sia incrementato significativamente rispetto alla rilevazione iniziale.

Il secondo metodo deve essere applicato in caso di incremento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, nonché per gli attivi contrattuali e i crediti commerciali che non contengono componenti finanziarie significative in base alle definizioni dell'IFRS 15. Inoltre le imprese possono adottare tale metodo come scelta di principio contabile per la valutazione di attivi contrattuali, crediti commerciali e crediti derivanti da contratti di affitto (*lease receivables*).

Al fine di determinare se sia intervenuto un incremento significativo del rischio di credito, le imprese devono confrontare le probabilità di *default* alla data di iscrizione iniziale dell'attività con le probabilità alla data di valutazione. L'IFRS 9 propone vari approcci utili a valutare la presenza di un incremento significativo nel rischio di credito, indicando come presunzione relativa (*rebuttable presumption*) che il rischio di credito si sia incrementato significativamente quando i pagamenti siano scaduti da oltre 30 giorni.

Per le attività finanziarie acquistate o originate *impaired*, le imprese devono rilevare a conto economico le variazioni cumulate delle perdite attese su tutta la vita dello strumento finanziario.

Modalità di calcolo delle perdite attese su crediti

L'IFRS 9 definisce le perdite su crediti attese come "la media ponderata delle perdite su crediti sulla base delle probabilità che si verifichi un *default*".

La stima deve essere effettuata considerando gli scenari possibili; nella valutazione dovranno essere incorporate le migliori informazioni disponibili su: eventi passati, condizioni correnti, previsioni supportabili su eventi futuri

(cosiddetto “*forward looking approach*”).

Le imprese possono ricorrere a espedienti pratici per la stima delle perdite attese, a condizione che siano coerenti con i principi dell'IFRS 9; ad esempio è possibile stimare le perdite attese su crediti commerciali applicando percentuali fisse di svalutazione sulla base dell'anzianità dei crediti.

Al fine di riflettere il valore temporale del denaro, le imprese devono determinare il valore delle perdite attese attualizzato alla data di bilancio, sulla base del tasso di interesse effettivo delle attività finanziarie al momento della loro prima rilevazione. Le perdite delle attività finanziarie acquistate o originate *impaired* devono essere attualizzate sulla base di un tasso di interesse effettivo “*credit-adjusted*”, ossia determinato sulla base di flussi di cassa che tengano conto delle perdite su crediti.

Presentazione degli interessi attivi

Per le attività finanziarie che non siano *impaired* al momento dell'acquisto o dell'origine, gli interessi attivi sono determinati come segue:

se le attività finanziarie non sono diventate *credit-impaired* successivamente alla rilevazione iniziale, deve essere applicato il metodo del tasso di interesse effettivo al valore di carico lordo (“*gross method*” – metodo lordo).

se le attività finanziarie sono diventate *credit-impaired* successivamente alla rilevazione iniziale, deve essere applicato il metodo del tasso di interesse effettivo al valore di carico del costo ammortizzato che corrisponde al valore di carico lordo al netto delle rettifiche di valore per perdite su crediti (“*net method*” – metodo netto).

Un'impresa che adotta il *net method* deve passare al *gross method* qualora:

- i. il rischio di credito dello strumento finanziario successivamente si riduca in misura tale da non consentire di considerare *credit-impaired* lo strumento finanziario.
- ii. il miglioramento sia oggettivamente correlato ad un evento accaduto successivamente alla prima applicazione del *net method*.

Gli interessi attivi sulle attività finanziarie acquistate o originate *credit-impaired* sono calcolati applicando il tasso di interesse effettivo *credit-adjusted* al valore di carico ammortizzato.

Hedge accounting

L'IFRS 9 ora pubblicato contiene le disposizioni relative al cosiddetto “*general hedge accounting mode*”; le disposizioni relative al *macro hedge accounting* verranno pubblicate successivamente. La necessità di modificare le disposizioni dello IAS 39 deriva dal fatto che le stesse sono considerate troppo stringenti e inadatte a riflettere le politiche di gestione del rischio del *management*.

Nell'IFRS 9 rimangono i tre tipi di *hedge accounting*: *cash flow*, *fair value* e *net investment*. Vi sono stati, tuttavia, notevoli cambiamenti nei tipi di transazione ai quali può essere applicato l'*hedge accounting*. In particolare, l'IFRS 9 ha ampliato il novero dei rischi per i quali può essere applicato l'*hedge accounting* di elementi non finanziari.

L'*effectiveness test* previsto dallo IAS 39 è stato sostituito con il principio della “relazione economica”. La valutazione retrospettiva dell'*hedge effectiveness* non è più richiesta.

La maggior flessibilità del nuovo principio contabile è controbilanciata dalla richiesta di una più approfondita informativa di bilancio sull'attività di gestione dei rischi.

Per una più completa illustrazione delle principali novità dell'*hedge accounting model* dell'IFRS 9 rispetto a quello previsto dallo IAS 39, si rinvia al Techupate n. 1 / anno 2014.

Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27)

Il 12 agosto 2014 lo IASB ha pubblicato il documento "*Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27)*". Lo IAS 27 "*Separate Financial Statements*" richiede ad un'entità di rilevare le partecipazioni in società controllate, in società a controllo congiunto e in società collegate al costo o secondo quanto previsto dall'IFRS 9 (o IAS 39 per le entità che non hanno ancora adottato l'IFRS 9).

Il documento introduce l'opzione di utilizzare nel bilancio separato di un'entità il metodo del patrimonio netto per la rilevazione delle partecipazioni in società controllate, in società a controllo congiunto e in società collegate. Di conseguenza, un'entità potrà rilevare tali partecipazioni nel proprio bilancio separato alternativamente:

- al costo; o
- secondo quanto previsto dallo IFRS 9 (o dallo IAS 39); o
- utilizzando il metodo del patrimonio netto.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

Sales or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28)

L'11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento "*Sales or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28)*". Il documento è stato pubblicato al fine di risolvere un conflitto tra lo IAS 28 "*Investments in Associates and Joint Ventures*" e IFRS 10 "*Consolidated Financial Statements*".

Secondo quanto previsto dallo IAS 28, l'utile o la perdita risultante dalla cessione o conferimento di un *non-monetary asset* ad una *joint venture* o collegata in cambio di una quota nel capitale di quest'ultima è limitata alla quota detenuta dagli altri investitori nella *joint venture* o collegata estranei alla transazione. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la rilevazione dell'intero utile o perdita nel caso di perdita del controllo di una società controllata, anche se l'entità continui a detenere una quota non di controllo nella società, includendo in tale fattispecie anche la cessione o conferimento di una società controllata ad una *joint venture* o collegata.

Le modifiche introdotte prevedono che in una cessione/conferimento di *asset* o società controllata ad una *joint venture* o collegata, la misura dell'utile o della perdita da rilevare nel bilancio della cedente/conferente dipenda dal fatto che gli *asset* o la società controllata ceduti/conferiti costituiscano o meno un business, come definito dal principio IFRS 3. Nel caso in cui gli *asset* o la società controllata ceduti/conferiti rappresentino un business, l'entità deve rilevare l'utile o la perdita sull'intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, l'entità deve rilevare la quota di utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta dall'entità deve essere eliminata.

Modifiche al principio IFRS 10

Le modifiche al principio IFRS 10 introducono un'eccezione al criterio generale della rilevazione per l'intera quota in precedenza detenuta dell'utile o perdita nel bilancio dell'entità nel caso di perdita del controllo su una *subsidiary*. Tale eccezione si applica nel caso di perdita del controllo di una *subsidiary* che non contenga un business, come definito dal principio IFRS 3, qualora tale perdita del controllo derivi da una transazione effettuata dall'entità con una *joint venture* o collegata contabilizzata con il metodo del patrimonio netto nel bilancio dell'entità medesima.

L'utile o la perdita risultante da tale transazione è rilevata nel conto economico dell'entità solo in una misura pari alla quota detenuta dagli altri investitori nel capitale della *joint venture* o collegata. Il medesimo criterio è applicato anche per gli importi precedentemente riconosciuti in OCI e che devono essere riclassificati nel conto economico per effetto della transazione.

I criteri di rilevazione di una transazione avente ad oggetto società controllate che possiedono un business restano invariati; pertanto, in questo caso l'utile o perdita derivante dalla transazione deve essere rilevato per l'intero ammontare.

Modifiche al principio IAS 28

I criteri di rilevazione degli utili o perdite derivanti da transazioni "upstream" e "downstream" sono stati modificati per le transazioni aventi ad oggetto asset che rappresentano un business, un'entità deve rilevare l'utile o la perdita per l'intero importo (anche in caso di cessione/conferimento di asset ricompresi in transazioni multiple che dovrebbero essere rilevate come unica transazione). Tale modifica risulta dunque in linea con le modifiche introdotte nel principio IFRS 10.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

Annual Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle

Il 25 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato il documento "Annual Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle". Le modifiche introdotte dal documento devono essere applicate a partire dagli esercizi che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o da data successiva.

Il documento introduce modifiche ai seguenti principi:

- IFRS 5 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*
- IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosure*
- IAS 19 *Employee Benefits*
- IAS 34 *Interim Financial Reporting*

IFRS 5 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations* – Changes in methods of disposal

La modifica introduce *guidance* specifiche all'IFRS 5 nel caso in cui un'entità riclassifichi un asset (o un *disposal group*) dalla categoria *held-for-sale* alla categoria *held-for-distribution* (o viceversa), o quando vengano meno i requisiti di classificazione di un'attività come *held-for-distribution*. Le modifiche definiscono che:

- tali riclassifiche non dovrebbero essere considerate come una variazione ad un piano di vendita o ad un piano di distribuzione e che restano validi i medesimi criteri di classificazione e valutazione;
- le attività che non rispettano più i criteri di classificazione previsti per l'*held-for-distribution* dovrebbero essere trattate allo stesso modo di un'attività che cessa di essere classificata come *held for sale*.

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure

Servicing contracts – Il documento disciplina l'introduzione di ulteriori *guidance* per chiarire se un *servicing contract* costituisce un coinvolgimento residuo in un'attività trasferita ai fini dell'informativa richiesta in relazione alle attività trasferite.

Il paragrafo 42C(c) dell'IFRS 7 prevede che un accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un'attività finanziaria ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità non costituisce di per sé un coinvolgimento residuo ai fini dei requisiti informativi previsti per il trasferimento. Tuttavia, in pratica, la maggior parte degli accordi ha ulteriori aspetti che portano ad un coinvolgimento residuo nell'attività: per esempio, quando l'importo e/o la durata della *servicing fee* è legata all'importo e/o alla durata dei flussi finanziari incassati. Le modifiche proposte, che si applicheranno in modo prospettico dovrebbero pertanto aggiungere *guidance* su tale aspetto.

Applicability of the amendments to IFRS 7 on offsetting disclosure to condensed interim financial statements – Il documento elimina le incertezze su come l'informativa relativa alla compensazione delle attività e passività finanziarie (entrata in vigore a partire dagli esercizi che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2013 o con data successiva) debba essere inclusa nei bilanci intermedi e, in tal caso, se in tutti i bilanci intermedi successivi al 1° gennaio 2013 o solamente nel bilancio intermedio del primo anno di applicazione.

Il documento chiarisce che l'informativa sulla compensazione di attività e passività finanziarie non è esplicitamente richiesta per tutti i bilanci intermedi. Tuttavia, tale informativa potrebbe essere necessaria per rispettare i requisiti previsti dallo IAS 34, nel caso si tratti di un'informazione significativa.

IAS 19 Employee Benefits – Discount rate: regional market issue

Il documento introduce delle modifiche allo IAS 19 al fine di chiarire che gli *high quality corporate bonds* utilizzati per determinare il tasso di sconto dei *post-employment benefits* dovrebbero essere emessi nella stessa valuta utilizzata per il pagamento dei *benefits*. Le modifiche precisano che l'ampiezza del mercato dei *high quality corporate bonds* da considerare sia quella a livello di valuta.

IAS 34 Interim Financial Reporting – Disclosure of information “elsewhere in the interim report”

Il documento introduce delle modifiche al fine di chiarire i requisiti nel caso in cui l'informativa richiesta è presentata nell'*interim financial report* ma al di fuori dell'*interim financial statements*. La modifica precisa che tale informativa venga inclusa attraverso un *cross-reference* dall'*interim financial statements* ad altre parti dell'*interim financial report* e che tale documento sia disponibile ai lettori del bilancio nella stessa modalità e con gli stessi tempi dell'*interim financial statement*.

Exposure Draft emessi dallo IASB

Exposure Draft 2014/3 “Recognition of Deferred tax assets for unrealized losses (Proposed amendments to IAS 12)”

Il 20 agosto 2014 lo IASB ha pubblicato l'ED 2014/3 “Recognition of Deferred tax assets for unrealized losses (Proposed amendments to IAS 12)”.

Il documento ha l'obiettivo di fornire alcuni chiarimenti sull'iscrivibilità delle imposte differite attive sulle perdite non realizzate. In particolare, le modifiche proposte nascono da una richiesta di chiarimenti promossa dall'IFRS IC sull'applicazione dello IAS 12 relativa all'iscrizione delle imposte differite attive nella seguente fattispecie:

- un'entità detiene uno strumento di debito classificato come *available for sale* con utili e perdite registrati in OCI;
- una variazione delle condizioni di mercato, in particolare un incremento dei tassi d'interesse, provoca la riduzione del *fair value* dello strumento al di sotto del valore di costo iniziale;
- l'entità prevede di recuperare tutti i flussi di cassa contrattuali mantenendo lo strumento fino alla sua naturale scadenza;
- l'entità considera di non svalutare lo strumento di debito;
- il valore dello strumento ai fini fiscali resta il costo;
- la normativa fiscale non permette la deduzione di una perdita finché quest'ultima non diventi realizzata; e,
- l'entità non ha sufficienti differenze temporanee imponibili e non ha redditi imponibili futuri contro i quali l'entità possa utilizzare differenze temporanee deducibili.

L'IFRS IC ha notato una diversità nella prassi e ha identificato due approcci prevalenti nell'applicazione dello IAS 12 in questa circostanza. Il primo approccio prevede che un'entità non possa assumere che un *asset* sia recuperato per un valore più alto del proprio valore contabile e, di conseguenza, nessun imposta differita attiva debba essere riconosciuta. Sulla base di questa assunzione, il rimborso del valore nominale dello strumento di debito alla scadenza non incrementa o riduce il reddito imponibile.

Il secondo approccio, che coincide con le modifiche proposte dallo IASB, prevede che la determinazione delle differenze temporanee e la stima di redditi imponibili futuri siano due distinti passaggi e che il valore contabile dell'*asset* è rilevante solamente per la determinazione delle differenze temporanee. Il valore contabile di un *asset* non dovrebbe essere preso in considerazione come limite per la determinazione dei redditi imponibili futuri. Il paragrafo 20 e 26(d) dello IAS 12 specificano che una differenza tra il valore contabile di un *asset* valutato a *fair value* e il suo maggior valore ai fini fiscali dà origine ad una differenza temporanea deducibile.

Conseguentemente, l'obiettivo delle modifiche proposte è quello di precisare l'applicazione dei principi già esistenti nello IAS 12 alla fattispecie in oggetto. Lo IASB propone di chiarire che le perdite non realizzate risultanti dalle circostanze sopra descritte danno origine a differenze temporanee deducibili indipendentemente dalla scelta dell'entità di recuperare il valore contabile dell'*asset* attraverso il mantenimento di quest'ultimo fino alla scadenza o tramite la cessione.

Lo IASB propone l'inserimento di un esempio illustrativo nello IAS 12 per illustrare l'utilizzo di differenze temporanee deducibili per diverse fattispecie di redditi imponibili (riversamento futuro di differenze temporanee imponibili, redditi imponibili futuri e opportunità di *tax planning*) che sono disponibili ma non sufficienti per compensare le differenze temporanee deducibili esistenti.

Nelle circostanze in cui la normativa fiscale limita l'utilizzo di perdite fiscali a tal punto che l'entità può solamente dedurre le perdite fiscali contro specifiche categorie di redditi, l'entità dovrebbe valutare le imposte differite attive iscritte in bilancio congiuntamente alle altre imposte differite attive dello stesso tipo.

Le modifiche proposte chiariscono che nell'effettuare la stima dei redditi imponibili per gli esercizi futuri, l'entità può assumere che il valore dell'asset sarà recuperato per un maggior valore rispetto al suo valore contabile nel caso in cui la recuperabilità è probabile e l'asset non sia svalutato. Tutti questi fatti e circostanze dovrebbero essere considerati quando l'entità effettua tale verifica. Inoltre, le modifiche proposte chiariscono che, qualora esistano sufficienti redditi imponibili futuri, un'entità dovrebbe comparare le differenze temporanee deducibili con i redditi imponibili futuri escludendo da tale analisi le imposte deducibili derivanti dal *reversal* di tali differenze temporanee deducibili.

L'*Exposure Draft*, per il quale il termine per la presentazione dei commenti è il 18 dicembre 2014, non prevede una data di efficacia delle modifiche proposte.

Exposure Draft 2014/4 “Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value (Proposed amendments to IFRS 10, IFRS 12, IAS 27, IAS 28 and IAS 36 and Illustrative Examples for IFRS 13)”

Il 16 settembre 2014 IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED 2014/4 “*Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value (Proposed amendments to IFRS 10, IFRS 12, IAS 27, IAS 28 and IAS 36 and Illustrative Examples for IFRS 13)*”.

Le modifiche proposte hanno lo scopo di rispondere alle domande ricevute:

- a. sull'unità di conto per le partecipazioni in società controllate, *joint ventures* e collegate nei bilanci separati degli investitori e sulla determinazione del *fair value* quando tali partecipazioni sono quotate in un mercato attivo (“Partecipazioni in entità quotate”); e,
- b. sulla determinazione del valore recuperabile delle *cash-generating units* (CGUs) sulla base del *fair value less cost of disposal* quando essi corrispondano ad entità che sono quotate in un mercato attivo (“CGUs quotate”).

Le modifiche proposte chiariscono che un'entità nel determinare il *fair value* delle Partecipazioni in entità o CGUs quotate dovrebbe considerare quale unità di conto la partecipazione nel suo insieme e che la stessa entità dovrebbe determinare il *fair value* delle Partecipazioni in entità quotate e di CGUs quotate come prodotto del prezzo unitario quotato per la quantità degli strumenti finanziari detenuti senza considerare alcun aggiustamento.

L'*Exposure Draft* include anche l'inserimento di un esempio illustrativo dell'IFRS 13 “*Fair Value Measurement*” per chiarire alcune domande ricevute in relazione all'applicazione delle eccezioni previste dal paragrafo 48 dell'IFRS 13. Le modifiche proposte prevedono un esempio illustrativo sull'applicazione della *portfolio exception* agli strumenti finanziari classificati come livello 1 per i quali il rischio di mercato è sostanzialmente il medesimo. Lo IASB conclude che non è necessario modificare l'IFRS 13 per precisare che la *portfolio exception* indicata al paragrafo 48 si applica agli strumenti finanziari classificati come livello 1; tuttavia, data l'esistenza di differenti applicazioni riscontrate nella pratica, lo IASB propone di inserire un esempio illustrativo al principio.

L'*Exposure Draft* non prevede una data di efficacia delle modifiche proposte; il termine per la presentazione dei commenti è il 16 gennaio 2015.

[Torna su](#)

Comunicazione n. DCG/ 0057066 del 7-7-2014 - Chiarimenti su Comunicazione Consob interpretativa dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010

Con la presente Comunicazione la Consob ha fornito indicazioni circa gli effetti sugli incarichi di revisione relativi agli enti di interesse pubblico (EIP) derivanti dagli orientamenti interpretativi trattati nella precedente Comunicazione n. 0023667 del 27 marzo 2014 con riferimento all'art. 17 del D. Lgs. N. 39/2010, laddove al comma 1 prescrive che *“L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.”*

I contenuti della Comunicazione 0023667 di marzo sui quali si è maggiormente riscontrata l'esigenza di fornire ulteriori chiarimenti possono sinteticamente ricondursi al tema di eventuali responsabilità per incarichi novennali già conferiti prima della sua pubblicazione, senza soluzione di continuità con incarichi precedenti, ed al tema della valenza della raccomandazione di interrompere gli incarichi conferiti prima della pubblicazione, al verificarsi del superamento del novennio. E' stata altresì rilevata l'esigenza di tenere in considerazione i rischi connessi ad una interruzione necessaria del mandato di revisione in occasione del verificarsi di un cambiamento di “status” (da non EIP ad EIP).

Con la Comunicazione n. 0057066 emessa il 7 luglio 2014 la Consob ha sostanzialmente modificato/sospeso la portata della comunicazione di marzo nel senso di:

- chiarire l'assenza di ogni responsabilità di violazioni di legge o irregolarità dal punto di vista della “familiarità” tra revisore ed emittente derivante dagli incarichi in corso, qualora determinino un superamento del novennio complessivo, in quanto conferiti “in buona fede” e sulla scorta di una precedente interpretazione della norma;
- rendere possibile la trasformazione degli incarichi in corso per i clienti che assumono lo status di EIP e quindi, in tale fattispecie, di prolungare la durata da triennale a novennale per gli incarichi ex art. 13 del D.Lgs 39/2010 eventualmente in corso;
- considerare la nuova disciplina comunitaria conseguente alla pubblicazione del Regolamento UE n. 537/2014 in merito ai requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di EIP al fine dell'interpretazione della precedente comunicazione di marzo e dunque sospendere gli effetti fino a maggiori chiarimenti che ne potranno emergere in sede Europea (ossia fino all'applicazione del suddetto Regolamento Europeo, prevista per il giugno 2016).

[Torna su](#)

Documento in consultazione - Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” 3° Aggiornamento e modifiche al Provvedimento “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”

Il documento, attualmente ancora in fase di pubblica consultazione, contiene la bozza del terzo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche al Provvedimento “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”.

In particolare, con tali interventi verrebbero recepite le novità in materia di disclosure introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities” e sarebbe modificata, per i soli intermediari bancari, l’informativa sull’adeguatezza patrimoniale per tenere conto delle novità introdotte dal regolamento CRR e dalla direttiva CRD IV.

Con riferimento all’IFRS 12 le principali innovazioni che sarebbero introdotte riguarderebbero l’informativa su:

- le “valutazioni e assunzioni significative” adottate per stabilire se vi sia una situazione di controllo esclusivo, controllo congiunto o di influenza notevole su un’altra entità;
- la composizione del gruppo;
- le controllate con interessenze significative dei terzi;
- le restrizioni significative nella possibilità di utilizzare le attività o liquidare le passività delle società controllate;
- la natura e i rischi connessi con entità strutturate (ad esempio, società veicolo) consolidate;
- le conseguenze di cambiamenti nelle interessenze verso società controllate che possono comportare o meno la perdita del controllo;
- le società controllate congiuntamente o sottoposte a influenza notevole significative per l’intermediario che redige il bilancio;
- la natura e l’estensione degli interessi in entità strutturate non consolidate e sui connessi rischi.

Sarebbe anche chiesto il dettaglio, per fasce di scaduto, dei crediti performing oggetto di modifiche contrattuali concesse in autonomia dagli intermediari bancari e finanziari a clienti in difficoltà finanziaria e sarebbero introdotte talune ulteriori richieste informative sul rischio di liquidità e sul fair value degli strumenti finanziari derivati.

Le innovazioni introdotte con i presenti aggiornamenti decorrerebbero dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2014.

[Torna su](#)

Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 - concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il Regolamento è stato emanato in ottemperanza al disposto del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (di seguito anche il Decreto) che ha riordinato l'intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l'altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell'IVASS.

Nello specifico, la norma prevede che l'IVASS, d'intesa con Banca d'Italia e CONSOB, emani disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

La regolamentazione è ispirata al principio di proporzionalità al fine di permettere la gradazione dell'intensità e dell'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (*risk based approach*), senza, tuttavia, determinare il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge o dal Regolamento.

Il Regolamento si compone di 35 articoli, ripartiti in 6 Capi.

Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale (richiamo alle norme a fondamento del potere regolamentare esercitato, definizione e l'ambito di applicazione). L'elemento di novità consiste nell'inserimento, tra le figure da identificare per verificarne l'identità, del beneficiario, soggetto non ricompreso nella definizione di cliente né di titolare effettivo.

Il Capo II ha quali soggetti destinatari le imprese di assicurazione e si compone di cinque sezioni, dedicate rispettivamente al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Sezione I), agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Sezione II), agli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (Sezione III), agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (Sezione IV), all'esecuzione da parte dei terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Sezione V). In particolare:

- la Sezione I è dedicata alla qualificazione del concetto di approccio basato sul rischio, ai fattori ed agli elementi di valutazione del rischio, nonché al sistema di classificazione del medesimo (profilatura della clientela);
- La Sezione II è relativa agli obblighi di adeguata verifica della clientela, da porre in essere in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore. Vengono individuate le fattispecie per le quali occorre procedere all'adeguata verifica della clientela e le attività da porre in essere per procedervi, tra cui acquista significativa importanza l'esercizio del controllo costante del rischio nel corso dell'intera durata del rapporto continuativo. L'obbligo di adeguata verifica impone quindi al soggetto obbligato di tenere una definita condotta per tutta la durata del contratto assicurativo;
- La Sezione III è dedicata alle misure semplificate di adeguata verifica della clientela (possibilità di applicare misure semplificate alle fattispecie a basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento di terrorismo, modalità di esecuzione, astensione dall'applicazione della procedura semplificata ed esenzioni relative ai rapporti continuativi);

- La Sezione IV disciplina gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, che consistono nell'adozione di misure caratterizzate da una maggiore profondità, estensione e frequenza. Sono individuati i casi in cui le misure rafforzate vanno sempre assunte, oltre a quelli per i quali sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione dell'impresa. Il regolamento disciplina in dettaglio le ipotesi di operatività a distanza, (l'attività svolta dal cliente o dal beneficiario senza la sua presenza fisica) e con Persone politicamente esposte "PEPs" per cui devono essere applicate misure rafforzate di adeguata verifica;
- La Sezione V disciplina l'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela prefigurando tra l'altro la possibilità che l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela possa essere effettuato da soggetti terzi, fatta salva la responsabilità in capo all'impresa per l'operato del terzo di cui la stessa si sia avvalsa. Esclude l'applicabilità degli obblighi di adeguata verifica ai rapporti di esternalizzazione nel quadro dei quali i fornitori dei servizi esternalizzati sono considerati, ai sensi dei rispettivi contratti, parte integrante dell'impresa.

Nel Capo III è contenuta la disciplina sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica di situazioni giuridiche specificamente caratteristiche del settore assicurativo. L'articolo 28 disciplina l'ipotesi di contratto per conto altrui. L'articolo 29 riguarda l'ipotesi dell'obbligo di pagamento dei premi assicurativi da parte del terzo sprovvisto di specifico potere rappresentativo, secondo la possibilità generale prevista dall'art. 1180 c.c.

Il Capo IV reca una sola norma specificamente dedicata all'adempimento dell'obbligo di registrazione da parte delle imprese e degli intermediari.

Il Capo V definisce la regolamentazione delle modalità esecutive degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione da parte degli intermediari assicurativi, in modalità maggiormente flessibili in ragione delle peculiarità funzionali di tale tipologia di operatori del settore assicurativo.

Lettera al mercato del 18 agosto 2014: Contributo di vigilanza 2014 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione e delle sedi secondarie stabilite in Italia di imprese con sede in uno stato terzo

Con la presente lettera IVASS comunica la misura ed i parametri di calcolo del contributo di vigilanza per l'anno 2014. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha accolto la proposta formulata dall'IVASS con nota del 20 maggio 2014 e ha fissato con Decreto del 6 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 16 agosto 2014, il contributo di vigilanza per l'esercizio 2014 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione e delle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione Europea operanti nel territorio della Repubblica, nella misura dello 0,41 per mille dei premi incassati nel 2013. L'aliquota degli oneri di gestione da dedurre dai predetti premi incassati nel 2013 è pari al 4,7% degli stessi.

Documento in consultazione n. 8/2014 del 6 agosto 2014 – Modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 15/2008 concernente il Gruppo Assicurativo, n. 18/2008 concernente la verifica della solvibilità corretta e di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, n. 7/2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, n. 26/2008 concernente le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, conseguenti al D. Lgs. 53/2014 di recepimento della direttiva 2011/89 in tema di conglomerati finanziari

Con il presente documento si sottopongono per consultazione le integrazioni e gli aggiornamenti che si intendono apportare alle disposizioni regolamentari in tema di gruppo assicurativo, di partecipazioni detenibili dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, di bilancio consolidato e di solvibilità corretta e adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario. Le disposizioni comunitarie hanno modificato le norme settoriali per le banche e le imprese di investimento (ora contenute nella direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento 575/2013) nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza di gruppo anche le "società di partecipazione finanziaria miste" (SPFM), ossia quelle società che si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza. Si segnalano di seguito i Regolamenti oggetto di tali modifiche con una sintetica descrizione delle stesse:

- Regolamento n. 15/2008: La principale modifica apportata riguarda l'estensione della composizione del gruppo assicurativo al fine di ricomprendervi la SPFM nel ruolo di capogruppo. L'estensione del perimetro del gruppo ha comportato la necessità di rafforzare il concetto di governo societario del gruppo medesimo, con riguardo ai relativi profili di rischio.
- Regolamento n. 18/2008: le SPFM sono state inserite nel Titolo II del Regolamento riguardante il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o riassicurazione che partecipa in un'impresa di assicurazione, riassicurazione o in un'impresa assicurativa o riassicurativa con sede legale in uno Stato terzo, tramite tali holding. A tutte le SPFM controllanti sono estese le previsioni del Titolo III relative alla verifica della solvibilità corretta della controllante che, precedentemente, riguardavano soltanto le SPFM a capo di un conglomerato a prevalente attività assicurativa. E' stato previsto che anche le SPFM a capo di un conglomerato che non sia a prevalente attività assicurativa redigano un consolidato assicurativo a soli fini di vigilanza.
- Regolamento n. 7/2007: l'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata graverà sulle SPFM a prevalente attività assicurativa per obbligo legale e non più a soli fini di vigilanza.
- Regolamento n. 26/2008: le previsioni del Regolamento concernenti le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e riassicurazione vengono estese a tutte le SPFM a prescindere dall'attività prevalente.

Documento in consultazione n. 9/2014 del 13 agosto 2014 – Schema di regolamento recante l'aggiornamento delle disposizioni in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

Nel periodo giugno-luglio 2014, l'IVASS ha avviato una consultazione pubblica al fine di ampliare le tipologie di investimenti destinabili a copertura delle riserve tecniche, tenendo anche conto dei presidi di controllo interno aggiunti o rafforzati in vista della preparazione al regime di vigilanza prudenziale definito dalla Direttiva 2009/138/UE (Solvency II) che sarà vigente dal 1 gennaio 2016. Durante il periodo di consultazione pubblica, il legislatore ha apportato modifiche alla normativa primaria applicabile agli investimenti delle imprese di assicurazione attraverso il DL n. 91/2014, sia in tema di cartolarizzazioni sia in relazione all'attività di concessione di finanziamenti da parte di imprese di assicurazione nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e microimprese. Nel DL il legislatore ha

definito i presupposti essenziali per l'esercizio dell'attività di finanziamento da parte delle imprese, attribuendo all'IVASS il compito di definire condizioni e limiti operativi per l'attività, a tutela della stabilità delle imprese di assicurazione e, in ultima analisi, a tutela degli interessi di assicurati e di aventi diritto a prestazioni assicurative. Da una valutazione di impatto effettuata dall'Istituto è emerso che le modifiche proposte potrebbero produrre benefici in termini di migliore selezione degli investimenti, senza ledere la stabilità delle imprese né compromettere la tutela degli assicurati in presenza di adeguati presidi di controllo interno/misurazione e gestione del rischio nonché di un'adeguata patrimonializzazione dell'impresa di assicurazione.

Di seguito vengono sintetizzate le principali modifiche, attualmente ancora in fase di consultazione:

- art. 8: l'impresa di assicurazione che intende intraprendere l'attività di finanziamento dovrà integrare, ed inviare all'IVASS, la delibera sugli investimenti includendo uno specifico piano che descriva gli elementi dell'attività stessa (modalità di attuazione prescelta, struttura gestionale ed organizzativa per l'avvio ed il monitoraggio nel tempo delle relative esposizioni, definizione di limiti specifici interni di operatività);
- art. 9: prevede specifici obblighi di informativa nei confronti dell'IVASS ed i relativi poteri esercitabili dall'Istituto. In particolare, si prevede che il piano sia inviato preventivamente all'IVASS che lo valuta alla luce della coerenza con la strategia di investimenti dell'impresa, con le caratteristiche degli impegni a fronte dei quali l'investimento in finanziamenti è attuato e con il livello di patrimonializzazione dell'impresa di assicurazione (in particolare occorre che sussista una sufficiente eccedenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità rispetto al margine di solvibilità richiesto, tenuto conto di quanto previsto dal futuro regime di vigilanza Solvency II);
- art. 11: prevede lo sviluppo di adeguati sistemi di misurazione e gestione del rischio di credito;
- artt. 17 e 23 (rispettivamente per la gestione vita e danni): prevedono nell'ambito della macroclasse A2) Prestiti, la creazione di due specifiche classi A2.2) ed A2.3) nelle quali confluiscono rispettivamente i finanziamenti diretti ed indiretti (tramite cartolarizzazioni). La classe A2.2) in particolare elenca i requisiti al ricorrere dei quali l'impresa può operare senza attendere il pronunciamento dell'IVASS sul piano di attività. In ogni caso, per gli investimenti classificati nelle due nuove classi è previsto un limite complessivo del 10% delle riserve tecniche. Gli articoli 17 e 23 recano inoltre una modifica alla classe A1.9) per accoglierli anche le cartolarizzazioni "tradizionali" prive del requisito di rating previsto in generale dalla macroclasse A1): all'ampliamento della classe corrisponde anche un innalzamento del limite ad essa applicabile che diventa pari al 5% delle riserve tecniche, in luogo del 3% precedentemente fissato;
- artt. 21 e 27 (rispettivamente per la gestione vita e danni): disciplinano i rapporti delle nuove classi create per i finanziamenti nell'ambito dei limiti comuni a più classi di attività;
- art. 30: disciplina i criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione che l'impresa deve sottoporre ad IVASS in caso intenda operare senza l'ausilio di una banca o di un intermediario finanziario che selezioni il prenditore e trattienga un interesse economico nell'operazione.

Con riguardo alla valutazione dell'impatto delle modifiche proposte, l'IVASS ha provveduto ad analisi quantitative dei dati trimestrali sulla composizione degli investimenti a copertura delle riserve tecniche a livello di mercato e di singole imprese, dai cui risultati emerge che i proposti interventi di modifica regolamentare sono suscettibili di produrre benefici in termini di migliore selezione degli investimenti, senza ledere la stabilità delle imprese né compromettere la tutela degli assicurati in presenza di adeguati presidi di controllo interno, di misurazione e gestione del rischio nonché di un'adeguata patrimonializzazione dell'impresa di assicurazione.

Le modifiche che saranno definite a seguito della pubblica consultazione entreranno in vigore con riferimento alle comunicazioni degli attivi a copertura delle riserve tecniche relative al quarto trimestre 2014.

[Torna su](#)

Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Cristina Leone, Alessia Maggi e Antonio Marcona**, e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005
Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano
Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto
Proprietà: Deloitte Italy Spa

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network, ciascuna delle quali è un'entità giuridicamente separata e indipendente dalle altre. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about

La presente pubblicazione contiene esclusivamente informazioni di carattere generale e non è intesa come trattazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti rilevanti in materia contabile, finanziaria, legale, fiscale, normativa, regolamentare, di business, ecc. né come sostitutiva della relativa documentazione di riferimento che tratti delle tematiche specifiche (principi contabili, leggi, regolamenti ecc.). La presente pubblicazione non è altresì intesa come interpretazione della menzionata documentazione di riferimento o come servizio di consulenza nelle relative materie. Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per assicurarne l'accuratezza, le informazioni contenute nella presente pubblicazione potrebbero non essere complete, tempestive ed accurate o potrebbero comunque non trattare tutti gli aspetti rilevanti per i lettori. Conseguentemente, questi ultimi dovranno autonomamente approfondire i temi trattati nella stessa, eventualmente avvalendosi del supporto di esperti in materia, prima di assumere decisioni al riguardo o prima di porre o non porre in essere specifici comportamenti.

Né Deloitte & Touche S.p.A. né alcuna entità ad essa connessa e/o aderente al medesimo network cui Deloitte & Touche S.p.A. aderisce si assume alcuna responsabilità verso chiunque per danni derivanti dall'aver agito o dal non aver agito in relazione ai contenuti della presente pubblicazione e/o dall'aver fatto affidamento su tali contenuti.

© 2014. Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

